



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi
SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO

Si rappresenta che, ai sensi della Circolare del 18/03/04 del Ministero del lavoro, le considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

La sicurezza è sempre di moda


I RAPPORTI DI LAVORO

NEGLI EVENTI DELLA MODA

Milano, 14 settembre 2015 – DTL Milano-Lodi
ing. Paolo Schiavone, dott.ssa Federica Franciosi


Direzione Territoriale del Lavoro

SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO (SIL)



VIGILANZA


ORDINARIA



TECNICA




regolarità dei
rapporti di lavoro



prevenzione
infortuni e sicurezza
sui luoghi di lavoro

Direzione Territoriale del Lavoro
AMBITI DI COMPETENZA

Vigilanza ORDINARIA




**IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA' SIA
PUBBLICI CHE PRIVATI**

(agricoltura, edilizia, commercio,
pubblici esercizi, industria, logistica,
autotrasporto, sanità...)

Direzione Territoriale del Lavoro

AMBITI DI **COMPETENZA**

Vigilanza
TECNICA




SETTORI SPECIFICI SIA
PUBBLICI CHE PRIVATI

Sicurezza sul lavoro



CANTIERI (DLgs 81/08)



Ferrovie
(L. 191/74)

Lav. madri
(DLgs 151/01)

Radiazioni Ionizzanti
(DLgs 230/95)

Accertamenti in materia di:



Mercato delle macchine (Direttiva Macchine DLgs 17/10)




Controllo a distanza dei lavoratori (Art. 4 L. 300/70)



Ammortizzatori sociali - CIGS (L. 223/91, DL 249/04)

Testo Unico sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008

TITOLO IV - Cantieri temporanei e mobili



Campo di applicazione e definizioni

Articoli 88 e 89

Cantieri temporanei e mobili :


qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell' allegato X

ALLEGATO X

*Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)*

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici...

Testo Unico sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008



ALLEGATO X

*Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile
di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)*


*2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed **il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.***

Testo Unico sulla Sicurezza - D.Lgs. 81/2008

TITOLO IV - Cantieri temporanei e mobili

Campo di applicazione e definizioni

Articoli 88 e 89



Modificata introdotta dall'art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

Le disposizioni del TITOLO IV si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività...

gli **ISPETTORI DEL LAVORO**,
nell'ambito delle loro funzioni
e della competenza territoriale

rivestono la
qualifica di



Ufficiali di Polizia Giudiziaria
(Artt. 88 e 8 D.P.R. n 520/1955)

**INDIZI DI
REATO**

Art. 331 c.p.p.



**TEMPESTIVA
NOTIZIA AL
MAGISTRATO**

A supporto delle AREE di VIGILANZA
(Ordinaria e Tecnica) del
SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO (SIL)
operano i Carabinieri:

del ***Nucleo Tutela del Lavoro (NIL)***
con sede presso la Direzione Territoriale del Lavoro
e

del ***Gruppo del Comando Carabinieri
per la Tutela del Lavoro***

 **STESSE FUNZIONI DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO**

i CC del ***NIL*** dipendono formalmente dal Comandante
del *Gruppo Comando Carabinieri per la Tutela del
Lavoro*, funzionalmente dal Direttore della DTL

ATTIVITA' DI VIGILANZA della DTL nei CANTIERI

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA

CONTROLLO

sul rispetto della legalità, in modo
complementare, per:

RAPPORTI DI LAVORO

effettuato da:

 ***Ispettori di Vigilanza
Ordinaria della DTL***

eventualmente
affiancati da:

 ***Funzionari INPS/INAIL***

SICUREZZA

effettuato da:

 ***Ispettori di Vigilanza
Tecnica della DTL***

Oppure da:

 ***Tecnici AASSLL
o componenti della Polizia
Locale***

Sulla base del **PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ**, indipendentemente dal Paese di provenienza del Datore di Lavoro, Dirigenti e Lavoratori, deve essere rispettata la legislazione dello Stato dove viene prestata l'attività lavorativa.

Con specifico riferimento agli obblighi posti a tutela della salute e sicurezza, la legge di riferimento garantisce "l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale" (art. 1, primo comma D.Lgs. 81/2008).

Inoltre, il legislatore italiano sanziona penalmente le violazioni in materia antinfortunistica e poiché in virtù del comma 1 dell'art. 27 della Costituzione, la **responsabilità penale è personale**, a rispondere sarà la *persona fisica* che ha realizzato, con un'azione od un'omissione, un fatto conforme alla fattispecie astratta di reato prevista dalla norma.

Gli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza in Italia sono quelli previsti dal

D.Lgs. n. 81/2008 (integrato dal D.Lgs. n. 106/2009).

*Obblighi connessi ai
contratti d'appalto o
d'opera o di
somministrazione*

(art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

Il datore di lavoro (art. 26)

in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo

verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione

fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività

Il datore di lavoro, compresi i subappaltatori (art. 26)



cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto



coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento (art. 26)

➤ ***elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze***

➤ ***ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento***

In caso di redazione del documento (DUVRI) esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture

L'obbligo del DUVRI, ovvero dell'individuazione dell'incaricato, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato (decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998), ...o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, (DPR n. 177/2011), o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, ...di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso


Articoli 1418, 1559, 1655, 1656 e 1677 C.C.

- **Art. 1418 (Cause di nullità del contratto)** - Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative salvo che la Legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla Legge.
- **Art. 1559 (Nozione)** - La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
- **Art. 1655 (Nozione)** - L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
- **Art. 1656 (Subappalto)** - L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.
- **Art. 1677 (Prestazione continuativa o periodica di servizi)** - Se l'appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

*Ai sensi dell'art. 5, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, **nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lett. u) dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione***

Il DUVRI è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro committente individua e valuta i rischi generati all'interno dei suoi ambienti di lavoro dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di appaltatori



Quando sussiste un rischio interferenziale?

- a) **Contemporaneità delle lavorazioni (sovrapposizione di più appaltatori);**
- b) **Lavorazioni nel medesimo contesto lavorativo (stesso spazio in tempi diversi);**
- c) **Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;**
- d) **Rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'appaltatore;**
- e) **Modalità di esecuzione particolari richieste dal committente**
- f) **Combinazione delle precedenti ipotesi...**

Il DUVRI deve essere:

Integrato con il documento di valutazione dei rischi aziendali

Unico per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti

Indipendente dal documento di valutazione dei rischi aziendali

Finalizzato a gestire i rischi interferenziali

Obiettivi da raggiungere

- **Enfatizzare le situazioni più pericolose dei rischi interferenti;**
- **Individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell'appalto;**
- **Pianificare preventivamente le sequenze temporali e spaziali delle attività;**
- **Valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica;**
- **Predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti;**
- **Fornire chiare informazioni agli appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell'appalto.**

Appalto

Art. 1655 cc e segg.

Contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con **organizzazione dei mezzi** necessari e con **gestione a proprio rischio**, l'obbligazione di compiere, a favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio

- l'appaltatore è un vero imprenditore, con conoscenze, capacità, mezzi, patrimonio e organizzazione dei lavoratori (turni, ferie, retribuzione etc ...)

- no commistione di lavoratori

ALTRIMENTI: SOMMINISTRAZIONE ILLECITA DI
MANODOPERA

- responsabilità solidale di appaltatore e committente per contributi previdenziali e assicurativi e crediti retributivi (fino a due anni dalla cessazione dell'appalto).

Contratto di somministrazione di lavoro – lavoro interinale

D. Lgs. 276/2003 e smi

Soggetti interessati:

- somministratore (con aut. Min. Lavoro: es. agenzie)
- utilizzatore
- lavoratore (svolge la propria attività alle dipendenze del somministratore ma nell'interesse e sotto il controllo dell'utilizzatore).

Contratti sottoscritti:

- di somministrazione (tra utilizzatore e somministratore)
- di lavoro (tra somministratore e lavoratore).

Contratto di lavoro a tempo determinato

- Apposizione di un termine finale
- Svolgimento di qualsiasi mansione
- Durata massima: 36 mesi (max 5 proroghe per medesime mansioni)
- Lavoratori a tp det: max 20% dei lav. a tp indet. (salvo diversa disposizione dei contratti collettivi)
- No limiti quantitativi per stagionalità

L'apposizione del termine deve risultare da **atto scritto**; in mancanza, il contratto si considera a tempo indeterminato.

Contratto di apprendistato

D. lgs. 167/2011: Contratto di lavoro a tempo **indeterminato** finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.

Obbligo di FORMAZIONE a carico del datore di lavoro.

Tipologie:

1. per la qualifica e per il diploma professionale
2. professionalizzante o di mestiere
3. di alta formazione e ricerca

- Forma scritta – redazione PFI – nomina tutor
- Possibilità di inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori
- Trattamento contributivo agevolato (anche per un anno dopo il raggiungimento della qualifica)

1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

Per conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio; per assolvere l'obbligo scolastico.

Durata: massimo 3 anni (determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire)

Apprendisti: 15 – 25 anni (senza qualifica o diploma professionale)

Regolamentazione rimessa alle Regioni

2. Apprendistato professionalizzante o di mestiere

Per conseguire una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante.

Durata: min. 6 mesi; max 3 anni (5 per artigianato).

Apprendisti: 18 - 29 anni.

3. Apprendistato di alta formazione e di ricerca

Per conseguire diversi livelli di titoli di studio (diploma di scuola secondari superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca – praticantato per accesso a professioni ordinistiche)

Apprendisti: da 18 anni

Tirocinio formativo o stage

L. 196/1997 e smi (L. 92/2012)

Finalità: far conoscere ai giovani il mondo

NON SI TRATTA DI UN RAPPORTO DI LAVORO

(diritto a un rimborso min. 400 euro, ma obbligo assicuraz. Inail)

Requisiti:

- Assolvimento obbligo scolastico
- Convenzione ente promotore/soggetto ospitante
- Tutor aziendale e tutor scolastico
- Progetto formativo

Collaborazioni occasionali (mini cococo)

D. Lgs. 276/2003 e smi

- Limiti: max 30 gg/anno solare con lo stesso committente
max 5.000 euro/anno solare con lo stesso committente
- Completa AUTONOMIA del collaboratore (tempi e modalità)
no potere di coordinamento del committente

Iscrizione alla Gestione Separata dell'Inps

Lavoro autonomo occasionale

Art. 2222 cc

- Autonomia del collaboratore (tempi e modi di esecuzione)
- No inserimento nell'organizzazione aziendale
- No coordinamento del committente

Il lavoratore rilascia fattura al committente (20% ritenuta d'acconto) e si iscrive alla Gestione Separata dell'Inps per redditi complessivi superiori a 5.000 euro/anno solare

Lavoro occasionale accessorio

Prestazioni non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo.

- no unilav
- no contratto di lavoro
- no scritturazioni su Lul
- pagamento tramite **voucher** (max 7.000 euro/anno)



- valore nominale: 10 euro (13% contribuzione, 7% inail, 5% al concessionario del servizio)
- valore netto (al lavoratore): 7.50 euro orari

Partite iva

Art. 35 Dpr 633/1972

Titolari di p.iva: soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione ...

Prestazione personale (natura non di impresa)

Professionisti:

- regolamentati (iter formativo stabilito dalla legge – tirocinio – iscrizione albo) - iscrizione alla cassa del proprio albo
- non regolamentati (non necessaria l'iscrizione a un albo) - iscrizione alla gestione separata inps

Distacco

Art. 30 D. Lgs. 271/2003

Un datore di lavoro (distaccatario), per un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un soggetto (distaccante) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

Il distacco che prevede un mutamento di mansioni deve avvenire col consenso del lavoratore.

Trattamento economico e contributivo a carico del distaccatario.

Inizio del rapporto di lavoro: principali obblighi del datore di lavoro

1. Iscrizione all'Inps (→matricola)
2. Invio al centro per l'impiego del mod. UNILAV con anagrafica lavoratori, **entro il giorno antecedente** l'immissione al lavoro
3. Consegna dichiarazione di assunzione al lavoratore
4. (obblighi in tema di sicurezza: visita medica, consegna dpi, formazione e informazione ...)
5. Istituzione e tenuta LUL

Lavoro "nero"

Impiego di lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di assunzione al centro per l'impiego (mod. Unilav) e senza che il lavoratore sia conosciuto alla p.a. (no busta paga, no denuncia all'Inps etc ...)

Art. 3, co. 3 D. L. 12/2002 e smi: **MAXISANZIONE**



- da 1.500 a 12.000 euro/lavoratore + 150 euro/giorno di impiego
- da 1.000 a 8.000 euro/lavoratore + 30 euro/giorno di impiego
(se il lavoratore è stato poi occupato regolarmente)

Sospensione per lavoro "nero"

- **NORMATIVA:** art. 36bis L. 248/2006 e smi
art. 14 D. Lgs. 81/2008 - d. Lgs. 106/2009

- **CASI:**
 - impiego di lavoratori non risultanti da documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del personale presente sul luogo di lavoro (DTL)
 - gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza – ASL e DTL)

- **DESTINATARIO:** il provvedimento riguarda la parte di attività imprenditoriale con violazioni (singolo cantiere)

- **REVOCA:**
 1. regolarizzazione dei lavoratori
 2. pagamento della somma di 1.950 euro (D. L. 145/2013)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del Lavoro di Milano-Lodi
SERVIZIO ISPEZIONE DEL LAVORO
Via Macchi, 7/11 – Milano
Tel. 026792.1

L'orario dello sportello dell'**ISPETTORE DI TURNO**, presso
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico è il seguente:
da Lunedì a Venerdì: 9.15 – 12.30
Lunedì, Martedì e Mercoledì: 14.30 – 15.30